Le indicazioni dei giudici



IL DIRITTO

Funzione compensativa

In tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa; a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata a occasioni lavorative e di crescita professionale nel corso del matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. L'assegno, su accordo delle parti, può anche essere temporaneo. Cassazione a Sezioni Unite, sentenza 32198



LA VERIFICA

Redditi e patrimoni

del 5 novembre 2021

Con la sentenza delle Sezioni
Unite 32918/2021 è stato
«indubbiamente» escluso ogni
automatismo tra l'instaurazione
di un nuovo progetto di vita
intrapreso con il terzo dall'ex
coniuge e la perdita dell'assegno
divorzile. Il giudice di merito, per
decidere se attribuire l'assegno,
deve verificare la situazione
reddituale e patrimoniale degli ex
coniugi e i possibili profili
perequativi-compensativi
dell'assegno divorzile, correlati
allo svolgimento del rapporto

coniugale.

Cassazione, ordinanza 5510 del 22 febbraio 2023



LA PROVA

L'apporto del convivente

Il diritto all'assegno divorzile di per sé permane anche se chi ne beneficia instaura una convivenza more uxorio con un'altra persona. Chi chiede la revoca, posta la sostanziale neutralità della convivenza di fatto rispetto alla percezione del contributo divorzile, non può limitarsi a provare la mera instaurazione e la permanenza della convivenza, ma deve considerare «l'incidenza economica di detta convivenza», che va valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano.

Cassazione, ordinanza 6111 del 7 marzo 2024



LA CONVIVENZA

Come si accerta

Nel giudizio di revisione o revoca dell'assegno divorzile, avviato alla luce dell'instaurarsi di una convivenza da parte del beneficiario, il giudice deve accertare l'esistenza della convivenza tenendo conto, quale elemento indiziario, l'eventuale coabitazione con l'altra persona; gli elementi vanno in ogni caso valutati non «atomisticamente» ma nel loro complesso per capire se esiste un «legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale». Il fatto che i

partner abbiano due abitazioni distinte, anche poste in città diverse, non basta a escludere un progetto di vita in comune e la stabilità della relazione more uxorio.

Cassazione, ordinanza 13175 del 14 maggio 2024



L'ACCERTAMENTO

La situazione attuale

Nel giudizio di revisione o revoca dell'assegno, il giudice ha l'onere di accertare tutti i fatti nuovi dedotti dal richiedente. Non può, quindi, escludere a priori l'esistenza di una nuova convivenza in quanto ritenuta non provata da una precedente sentenza passata in giudicato, ma deve considerare ogni circostanza sopravvenuta allegata nel ricorso. Del resto, la sentenza passata in giudicato copre i fatti fino alla data della sua pronuncia, ma non può estendere la sua efficacia a quanto avvenuto in seguito. Cassazione, ordinanza 13739 del 17 maggio 2024



LA DIFFERENZA

Relazioni affettive o convivenze

Nel giudizio di revisione o revoca dell'assegno divorzile, ha rilevanza l'instaurazione di una stabile convivenza con un nuovo compagno dalla quale deriva una logica reciproca assistenza derivante dalla creazione di una nuova famiglia. Non ha invece rilevanza la semplice relazione stabile con un nuovo compagno dalla quale non sia nata una stabile convivenza.

Cassazione, ordinanza 16051 del

Cassazione, ordinanza 16051 del 10 giugno 2024